DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI

Art. 18

Obblighi del personale impegnato in attività di prelievo e di trapianto

I medici che effettuano i prelievi e i medici che effettuano i trapianti devono essere diversi da quelli che accertano la morte. Il personale sanitario ed amministrativo impegnato nelle attivita' di prelievo e di trapianto e' tenuto a garantire l'anonimato dei dati relativi al donatore ed al ricevente.

Versione in vigore dal 16 aprile 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti
Estremi	Legge 1 aprile 1999, n. 91
Capo	III — Organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi e di tessuti
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-prelievi-e-di-trapianti-di-organi-e-di/art-18-obblighi-del-personale-impegnato-in-attivita-di-prelievo-e-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it